Il profilo fiscale nell'attività dell'istituto scolastico

a cura di Susanna Granello

1. Premessa 2
2. La riforma fiscale 2
3. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) 4
   3.1. Redditi da lavoro dipendente 5
   3.2. Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente 6
   3.3. Redditi da lavoro autonomo 10
   3.4. Redditi da lavoro autonomo occasionale 11
4. D.P.R. 26.04.1986, n. 600 11

1. Premessa

Negli ultimi anni è diventata sempre più corposa la mole degli adempimenti previsti per la gestione fiscale del:

1. personale dipendente retribuito dalle D.P.S.V.,
2. personale dipendente retribuito dalla istituzione scolastica,
3. personale estraneo alla amministrazione retribuito dalla istituzione scolastica.

La maggior parte degli obblighi deriva dall'amministrazione delle due ultime tipologie di personale, in quanto, per la prima, la scuola trasmette telematicamente i dati delle liquidazioni alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Tesoro, tramite il software denominato PRE1996; con tale trasmissione si concludono gli obblighi relativi al sostituto secondario per ogni periodo di imposta.

Per le liquidazioni effettuate direttamente a personale con contratto a tempo determinato "breve e saltuario" e a personale estraneo, sinteticamente possiamo riepilogare la seguente tipologia di obblighi fiscali, propri del sostituto d'imposta:

1. adempimenti relativi a versamenti e certificazioni,
2. conguaglio fiscale,
3. rilascio certificazione unica dipendenti (Mod.CUD),
4. dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod.770).

Il nostro sistema tributario è caratterizzato principalmente dal prelievo delle imposte alla fonte da parte del "sostituto d'imposta". Per sostituto d'imposta deve intendersi, a norma dell'art. 64 del d.P.R. 600/73, il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta fiscale, in quanto erogatore di reddito.

I soggetti erogatori di redditi, nella quasi totalità, sono perciò chiamati a trattenere a titolo di anticipazione le quote d'imposta all'atto del pagamento degli emolumenti sui quali l'imposta grava, per poi versarla all'Erario.

Il riferimento normativo per queste operazioni sono due norme fondamentali, il d.P.R. 26.04.1986, n. 600 e il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR, che esamineremo di seguito.

La disciplina dell'I.R.Pe.F. era inizialmente contenuta nel d.P.R. n. 597/73, le cui norme sono state raccolte e coordinate nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, entrato in vigore dal 01.01.1988. Il testo unico ha subito diverse modificazioni ed integrazioni, le più innovativa è il d.lgs. 02.09.1997, n. 314, oltre alle revisioni annuali con le leggi finanziarie, che segnano una grande mutevolezza del quadro tributario.

2. La riforma fiscale

Le evoluzioni legislative che si sono susseguite nel corso del tempo hanno creato l'improrogabile necessità di riesaminare il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) dal punto di vista normativo - fiscale. La normativa fiscale, soprattutto per ciò che riguarda l'imposizione di tributi, è però parte integrante del generale processo di federalismo, anche fiscale, in atto nel nostro paese.

Il processo per la riorganizzazione in senso federalista della finanza locale e il graduale rafforzamento dell'autonomia tributaria di Regioni, Province e Comuni prendono il via con l'emanazione della Legge 662/96, in seguito attuata dal d.lgs 446/97, che istituisce l'IRAP. Con la Legge 448/98, Regioni ed enti locali sono invitati a concorrere al risanamento della finanza pubblica e a conformarsi al Patto di stabilità e crescita firmato in sede di Unione Europea. E' anche attraverso il potenziamento

delle attività di accertamento dei tributi, propri degli enti territoriali, che questi obiettivi vengono perseguiti.

Proseguendo il processo, il d.lgs. 56/2000 prevede l'abolizione dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto ordinario (e, in particolare, quelli destinati alla spesa sanitaria corrente) e la loro contestuale sostituzione attraverso un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, un aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina e l'introduzione di una compartecipazione regionale all'IVA.

La Legge Costituzionale 3/2001, riformando il titolo V della parte seconda della Costituzione, ha ridisegnato la mappa delle competenze (dai confini peraltro non sempre netti) dello Stato e delle Regioni in materia tributaria.

La definizione della nuova ripartizione delle funzioni legislative si trae dall'emendato art. 117 della succitata L. Cost., in base al quale:

- l'esercizio della funzione legislativa è attribuito allo Stato e alle Regioni e deve svolgersi "*nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*";
- lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "*sistema tributario e contabile dello Stato*";
- in materia di "*armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*" le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente; la "*determinazione dei principi fondamentali*" resta riservata alla legislazione dello Stato;
- relativamente a tutte le materie che non siano espressamente di competenza dello Stato "*spetta alle Regioni la potestà legislativa*".

Il nuovo art. 119 della L. Cost. traccia invece i livelli e i rispettivi limiti di autonomia finanziaria.

Circa la riforma costituzionale sono affiorate delle criticità sui confini del potere legislativo di Stato e Regioni; in altre parole, non sembrano delineati in maniera esaustiva i ruoli della legislazione esclusiva dello Stato, delle Regioni e di quella concorrente Stato-Regioni.

Ritornando all'aspetto prettamente fiscale, il Parlamento ha approvato una legge delega che dovrebbe condurre ad una complessiva rivisitazione del sistema tributario, soprattutto nell'ottica di dare una certa "definitività" alla materia, pur in attesa del federalismo.

Con la legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale) è stato avviato un processo di riforma dell'intero sistema fiscale, che sarà applicato gradualmente, mediante emanazione di appositi decreti legislativi entro due anni dalla emanazione della legge delega.

L'aspetto più importante è la scelta legislativa di giungere a un **Codice Unico** (non più quindi un Testo Unico, come l'attuale) sul modello degli altri codici legislativi.

Sono previsti solo **cinque tributi**:

1) imposta sul reddito (IRE);
2) imposta sul reddito delle società (IRES);
3) imposta sul valore aggiunto (IVA);
4) imposta sui servizi (ISE);
5) accisa.

Attraverso la legge finanziaria 2003 è stato attuato il primo modulo della riforma fiscale, con la riduzione di IRPEF, IRPEG, IRAP, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'Irap.

La Legge finanziaria 2005, secondo modulo della riforma fiscale, ha proseguito il cammino tramite la riduzione dell'IRPEF e dell'IRAP.

Le modifiche apportate all'IRPEF dalla legge finanziaria 2007, hanno corretto il cosiddetto "secondo modulo" di riforma fiscale presentato all'interno della legge finanziaria 2005.

Le novità sono riconducibili alle seguenti:

1. revisione degli scaglioni di reddito e delle aliquote;
2. trasformazione delle precedenti deduzioni per carichi di famiglia in detrazioni;
3. sostituzione della "no tax area" con un sistema di detrazioni d'imposta differente a seconda della tipologia di reddito (lavoro dipendente, autonomo impresa, ecc…);
4. abolizione della clausola di salvaguardia.

Il Parlamento deve ancora delineare i tratti fondamentali e le linee guida che dovrebbero accompagnare l'introduzione del Federalismo fiscale nel nostro Paese:

- dettare regole per il coordinamento della finanza pubblica,
- stabilire criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte degli enti territoriali,
- disciplinare criteri di riparto delle risorse da assegnare agli enti locali con finalità perequative e di efficienza delle amministrazioni,
- indicare i criteri per l'attribuzione di risorse aggiuntive.

Per il momento punto di riferimento resta il TUIR, d.P.R. 22.12.1986, n. 917.

3. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.)

Nel TUIR sono riportati alcuni concetti fondamentali ed il principio generale secondo il quale presupposto dell'imposta sul reddito per le persone fisiche è *"il possesso di redditi in denaro o natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6"* (art. 1).

I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

Sono inoltre esplicitati concetti essenziali: il soggetto passivo sono le persona fisiche residente e non nel territorio italiano; per quanto riguarda i residenti vengono tassati tutti i redditi percepiti (ivi compresi quelli prodotti all'estero) mentre per i non residenti, per il principio di territorialità, soltanto quelli prodotti in Italia, avuto riguardo al principio del divieto della doppia imposizione.

Sono inoltre riportati i regimi di esenzione, di agevolazione e regimi sostitutivi. L'aspetto più rilevante e che più incide nel quotidiano operare dell'ufficio di segreteria della scuola è collegato alle definizioni di reddito di lavoro dipendente, di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e di reddito di lavoro autonomo.

Proseguiamo perciò nell'analisi del Testo Unico delle imposte sui redditi precisando che l'indicazione degli articoli del DPR n. 917/86 – TUIR tiene conto della nuova articolazione progressiva e degli adeguamenti normativi scaturiti:

- dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344,
- dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350,
- dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
- dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

3.1. *Redditi da lavoro dipendente*

Il d.lgs. 314/1997 ha modificato parzialmente l'art.49 del d.P.R. 917/1986 che contiene la nozione di reddito di lavoro dipendente, con lo scopo di far rientrare nella specifica categoria reddituale ogni somma o valore percepito dal lavoratore, a prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto di causa tra l'effettivo lavoro prestato e quanto percepito. Il comma 2 dell'art. 49 sopra citato estende la nozione di reddito di lavoro dipendente, inteso come reddito che deriva da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alla dipendenza e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio (sia ai fini fiscali che retributivi) alle pensioni di ogni genere, agli assegni ad esse equiparate e alle somme indicate nell'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Si segnalano le seguenti voci, ora incluse, che possono interessare il mondo della scuola: interessi e rivalutazione monetaria di crediti di lavoro accertati giudizialmente (solo ai fini fiscali), indennità di disoccupazione, indennità di maternità e assegno alimentare.

Dalla nozione di reddito di lavoro dipendente restano esclusi pochi compensi tra i quali: le rendite d'inabilità permanente INAIL, l'equo indennizzo.

L'art. 51 del TUIR 917/1986 definisce la base imponibile fiscale in coerenza con lo spirito della riforma, rafforzando il concetto di onnicomprensività e di tassabilità di tutto ciò che il lavoratore riceve. In particolare il comma 1 stabilisce che: «*Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro*».

Rispetto al passato la nuova disposizione prevede una sostituzione del termine "compensi" con l'espressione "somme e valori in genere". Il principio sul quale si fonda la determinazione della base imponibile fiscale è quello del criterio di cassa "allargato". Il sostituto, nel conguaglio annuale, deve tenere conto di tutte le somme e i valori in genere percepiti dal lavoratore nel periodo di imposta, comprese le somme e i valori erogati dal datore entro il giorno 12 gennaio dell'anno successivo. Sul criterio di cassa bisogna ricordare che la cir. fin. 326/E/1997 individua "il momento di percezione" nel momento in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel patrimonio del percettore. Questa precisazione è importante non solo per stabilire l'ammontare da assoggettare a ritenuta, ma soprattutto il momento di effettuazione della stessa.

Sono esenti da IRPEF, e quindi non concorrono a formare il reddito sul quale deve essere calcolata l'imposta, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, in ottemperanza a disposizioni di legge, e l'assegno del nucleo familiare.

Tra le novità in materia di calcolo dell'IRPEF, apportate dal d.lgs. 314/1997, va evidenziato che dal 01.01.1998 non è più applicabile la cosidetta legge dei "lavoratori stagionali ", ai quali era assimilato il personale supplente saltuario delle istituzioni scolastiche. Mentre prima operava l'esclusione della ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare del reddito corrispondente alle detrazioni, ora la tassazione deve essere effettuata con le stesse modalità previste per la generalità dei dipendenti e perciò su ogni imponibile mensile.

Sull'imponibile fiscale come sopra stabilito e diviso per scaglioni di reddito, si applica l'aliquota IRPEF prevista per legge, determinando così l'imposta lorda. Si precisa che questo procedimento è seguito nel caso di emolumenti fondamentali, mentre per i compensi accessori l'aliquota IRPEF è quella massima gravante sulle retribuzioni all'atto della liquidazione.

Le imposte trattenute dalle istituzioni scolastiche, sia sui trattamenti fondamentali sia sui trattamenti accessori, debbono essere rilevate analiticamente in quanto dovranno essere versate alle Sezioni di Tesoreria dello Stato.

3.2. *Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente*

Ai fini della determinazione di questi redditi si applicano le disposizioni dell'art. 49, che valgono per il lavoro dipendente; i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente sono costituiti da tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro.

L'articolo 50 è composto da 11 diverse tipologie di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, di cui solo alcune interessano la scuola e di queste tratterremo.

Indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente

L' art. 50, comma 1, lettera b), relativo alle indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente, così recita:

«*Le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato».*

Questa tipologia di rapporto riguarda i dipendenti pubblici con qualifica diversa da dirigente. Sono somme che il dipendente percepisce da altre amministrazioni pubbliche, differenti dalla propria Amministrazione di appartenenza per incarichi espressamente autorizzati (art. 53, punti 2 e 5, del D. Lgs. 165/2001) svolti in relazione alla propria qualifica, in dipendenza del proprio rapporto di lavoro e nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. L'esempio più classico è costituito dai revisori dei conti, designati dalla propria amministrazione MEF e MPI, per la revisione negli istituti scolastici.

Per quanto riguarda la qualifica di dirigente, l'art. 24 del D. Lgs. 165/2001 all'art. 24, comma 3, stabilisce che i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione ove lo stesso presta servizio e confluiscono nelle risorse economiche destinate al trattamento accessorio della dirigenza.

Quando non c'è correlazione tra incarico conferito e qualifica del prestatore d'opera in dipendenza del proprio rapporto di lavoro dipendente con un'amministrazione pubblica, i compensi e le indennità percepiti vanno configurati o quali redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lettera c-bis, TUIR) o da lavoro autonomo di natura professionale (art. 53, comma 1, TUIR) o da lavoro autonomo occasionale (art. 67, comma 1, lettera l, TUIR).

E' da sottolineare che costituiscono una eccezione "le collaborazioni plurime", previste dal CCNL 24.07.2003. Il personale docente e ATA della scuola può prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nell'istituzione scolastica. Ai fini previdenziali e fiscali coloro che prestano una collaborazione plurima sono considerati come i dipendenti dell'istituto scolastico stesso.

Le somme in argomento devono subire la ritenuta IRPEF, a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa (art. 24 DPR n. 600/73) secondo quanto previsto per il reddito di lavoro dipendente, scontano le addizionali regionale e comunale; sono inoltre soggette ad IRAP, a carico del committente/scuola.

Il percipiente, ad esempio il revisore, ricevuta la certificazione dei redditi corrisposti dalla scuola, può consegnarla entro il 12 gennaio dell'anno successivo al

proprio datore di lavoro affinché ne tenga conto nelle operazioni di conguaglio di fine anno oppure, in alternativa, provvedere autonomamente con la dichiarazione dei redditi.

Le somme ricomprese in questa tipologia non vanno assoggettate a contributi previdenziali.

Collaborazioni coordinate e continuative

> *«Le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre ché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1,o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente».*

Così stabilisce l'art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR.

In sintesi, gli elementi che caratterizzano il rapporto di collaborazione sono:

- ✍ Continuità, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale; in altre parole è elemento distintivo la continuità intesa come persistenza nel tempo del rapporto (non necessariamente giorno per giorno) che viene identificato nelle prestazioni ripetitive (una dopo l'altra in maniera sistematica) cui si fa ricorso per raggiungere il risultato richiesto dall'Amministrazione committente.
- ✍ Coordinazione, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente/scuola e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo.
- ✍ Prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale il ricorso del collaboratore a terzi risulta decisamente limitato o nullo.

Si chiarisce subito che la legge Biagi non si applica all'Istituto scolastico, tant'è che l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, prevede, infatti, la *"non applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale"*; inoltre l'art. 86, comma 8, dispone una convocazione delle parti per l'armonizzazione al settore pubblico della disciplina introdotta dalla riforma del mercato del lavoro (legge Biagi).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 ha chiarito alcuni indirizzi comuni per tutte le amministrazioni pubbliche sull'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative come forma di rapporto di lavoro in attesa del processo di armonizzazione con la riforma c.d. Biagi di cui al D.Lgs. n. 276/2003.

Sempre la legge Biagi al comma 2, dell'art. 61, esclude la riconversione delle *"collaborazioni coordinate e continuative"* in quelle di *"lavoro a progetto"* anche quando la prestazione di collaborazione sia occasionale.

Con l'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le co.co.co. sono state incardinate, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nei redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50 del DPR n. 917/86 (TUIR).

La nuova qualificazione fiscale comporta il calcolo di una ritenuta IRPEF operata, all'atto del pagamento del compenso, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, previsti dall'art. 13 del TUIR. La determinazione dell'imponibile IRPEF avviene in base al disposto dell'art. 52 del TUIR che, al comma 1, rimanda alla normativa prevista dall'art. 51 per il reddito di lavoro dipendente.

Il sostituto d'imposta consegna al collaboratore il modello CUD entro la scadenza prevista dalla norma al 28 febbraio di ogni anno.

Pertanto, si sottolinea che:

- contributi previdenziali non concorrono alla determinazione dell'imponibile fiscale ai fini Ire;
- sui redditi da co.co.co. spettano, ove dovute, le deduzioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir;
- sui redditi da co.co.co. spetta, ove dovuta, la deduzione di cui all'art. 11 del TUIR;
- I redditi da co.co.co., sono soggetti alle addizionali IRPEF regionale e comunale.
- I redditi da co.co.co. sono soggetti all'IRAP ai sensi dell'art. 10-bis del D.Lvo 15 dicembre 1997, n. 446 e gravano sul committente, vale a dire la scuola.

Il collaboratore ha l'obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, della legge n.335/95), entro 30 gg. dall'inizio dell'attività; gli eventuali contributi versati dai committenti anche in assenza di denuncia da parte dei collaboratori sono considerati validi.

Il collaboratore non è tenuto, comunque, ad effettuare nessuna comunicazione, al proprio committente/scuola, circa l'avvenuta iscrizione alla gestione INPS. Il committente rimane responsabile del versamento contributivo mensile indipendentemente dall'effettuazione del predetto adempimento da parte del collaboratore.

La Gestione Separata INPS

La legge. 08.08.95, n. 335 recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ha esteso l'obbligo della tutela previdenziale per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, finalizzata all'ampliamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

A tal fine è stata istituita un'apposita Gestione Separata presso l'INPS alla quale tutti i co.co.co. sono tenuti ad iscriversi. Il contributo è stabilito inizialmente nella misura del 10% del reddito dell'attività, determinato con gli stessi criteri previsti ai fini dell'applicazione dell'IRPEF.

Successivamente l'art. 59, comma 16, della legge 27.12.1997, n. 449 dispone che il contributo dovuto alla Gestione Separata INPS sia elevato a decorrere dal 01.01.1998 di 1,5 punti percentuali; stabilisce un ulteriore incremento biennale di 0,5 punti dello stesso contributo dal 01.01.2000, sino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali a partire. Dal 01.01 1998 è istituita un'aliquota contributiva nella misura di 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare, agli iscritti alla gestione.

La Finanziaria del 2000, legge 23.12.1999, n. 488, ha trasformato il mezzo punto della Finanziaria 99 in un punto. Dalla manovra, tuttavia, non giungono solo rincari: lo stesso articolo 51, che dispone l'accelerazione delle aliquote di prelievo, porta anche qualche tutela in più.

Per tutti gli iscritti (in possesso oppure no di altra copertura previdenziale) si prevede la facoltà di riscattare fino a cinque anni di collaborazioni coordinate e

continuative precedenti all'introduzione del prelievo previdenziale. In pratica le collaborazioni svolte dal 1991 al 1995 potranno essere conteggiate per il monte contributivo dell'assicurato. Il riscatto resta però a spese dell'iscritto e l'aliquota su cui effettuare questi versamenti aggiuntivi sarà quella in vigore al momento della domanda: poiché il contributo crescerà, per tutti coloro che hanno solo l'iscrizione tra i parasubordinati INPS di un punto ogni biennio, i riscatti diventeranno via via meno convenienti. Di pari passo con le percentuali di versamento, saliranno anche le aliquote di computo, concedendo sempre due punti in più rispetto a quanto versato.

L'onere del versamento previdenziale viene suddiviso tra istituzione scolastica e lavoratore: 2/3 per chi commissiona il lavoro (scuola), 1/3 per chi esegue il lavoro (co.co.co.).

L'articolo 44, comma 6 della legge 27.12.2002, n. 289, finanziaria per il 2003 stabilisce che l'aliquota di finanziamento della pensione per gli iscritti alla Gestione Speciale INPS che percepiscono anche redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 01. 01.2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 01.01.2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti. Questo è un primo passo, in attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attività di lavoro.

A decorrere dal 01.01.2007 le aliquote per le cosiddette vecchie co.co.co, attualmente le uniche in essere nella scuola e nelle p.a., sono le seguenti:

1. per i collaboratori iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e per quelli titolari di pensione previdenziale di reversibilità, diretta o indiretta, l'aliquota contributiva è pari al 16% del compenso,
2. per i collaboratori senza altra copertura assicurativa obbligatoria, né pensionati, l'aliquota contributiva è pari al 23,50% del compenso.

Il committente è tenuto a versare, previa trattenuta, il contributo dovuto anche sulla quota a carico del lavoratore attraverso i modelli e le scadenze periodiche previste dall'INPS entro il giorno 16 del mese successivo cui si riferisce il compenso.

Il contributo si applica sul reddito determinato con i medesimi criteri utilizzati per l'Irpef e, pertanto, lo stesso viene calcolato sul valore lordo del compenso, al fine di far coincidere la base imponibile previdenziale con la base imponibile Irpef.

L'obbligo INAIL

L'art. 5 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ha esteso l'obbligo dell'assicurazione INAIL anche ai lavoratori parasubordinati purchè svolgano le attività previste dall'art. 1 del Testo Unico di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, ivi compresa la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'esercizio delle proprie mansioni.

Si tratta di quelle attività rischiose che già danno luogo all'obbligo di assicurazione per i lavoratori subordinati.

> «*Per quanto concerne,in particolare la conduzione dei veicoli a motore, il relativo obbligo sussiste se la stessa è strumentale all'esercizio delle mansioni svolte. Ne deriva che, di norma, la sola conduzione del veicolo durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro ovvero durante il normale percorso che collega due posti di lavoro – se il lavoratore ha più rapporti – non è di per sé sufficiente all'insorgenza dell'obbligo assicurativo, pur costituendo condizione di indennizzo dell'eventuale infortunio in itinere in costanza delle specifiche attività rischiose di cui all'art. 1 del Testo Unico. Analogamente, può osservarsi che l'obbligo ricorre per i soggetti che facciano uso diretto di video-terminali e macchine da ufficio, ritenendosi quindi non estensibile la tutela infortunistica per la sola frequentazione di ambienti ove tali apparecchi siano utilizzati*» (cfr. INAIL circolare n. 32 dell'11 aprile 2000).

Qualora svolgano le attività previste dall'art. 1 del Testo Unico di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, in via generale si ravvisa che tutte le figure di co. co. co possono rientrare nell'obbligo assicurativo, ma nell'ambito della scuola deve essere attentamente vagliato caso per caso. Questo obbligo prevede alcune incombenze facenti capo al committente:

a) denuncia nominativa dei lavoratori da assicurare;
b) comunicazione della misura dei compensi pattuiti;
c) comunicazione della durata del rapporto di collaborazione;
d) pagamento del premio alle scadenze di legge;
e) denuncia dell'infortunio e della malattia professionale nei termini e con le modalità disciplinate nel Testo Unico;
f) denuncia di cessazione del lavoro, da effettuarsi entro i termini di legge, finalizzata alla chiusura della relativa posizione assicurativa, se specificatamente accesa per l'attività svolta dal lavoratore parasubordinato;
g) tenuta dei libri matricola e paga come per i lavoratori dipendenti.

Il premio assicurativo alla stregua del contributo INPS è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente ed è escluso da imposizione fiscale (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 26 gennaio 2001, punto 5.8).

La base imponibile, su cui applicare la ritenuta assicurativa, è costituita dal "compenso effettivamente percepito" dal lavoratore (compenso lordo) secondo il disposto dell'art. 52, DPR n. 917/86 - TUIR, con i limiti (minimali/massimali) imposti all'art. 116 del Testo Unico INAIL.

3.3. *Redditi da lavoro autonomo*

La normativa aggiornata a cui fare riferimento è sempre il TUIR, art. 53, comma 1 e comma 2, lettera b dello stesso testo unico.

«*Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (redditi d'impresa), compreso l'esercizio in forma associata».*

Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: «i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali».

Le prestazioni di lavoro autonomo sono identificate quando il soggetto che le svolge non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti della committente/scuola e si avvale di una propria organizzazione di lavoro, di propri mezzi e di proprie strutture. Inoltre, lo stesso soggetto decide i tempi, le modalità ed i mezzi per la realizzazione di quanto richiesto dal committente.

A quanto sopra si aggiungono la professionalità e l'abitualità:la prima si concretizza quando il soggetto pone in essere atti coordinati tra loro verso uno scopo prestabilito, mentre la seconda si verifica quando tali atti sono posti in essere con regolarità e sistematicità.

In genere rientrano le professioni che prevedono l'iscrizione ad un albo di categoria o il possesso di un titolo abilitante allo svolgimento di una determinata attività.

Qualora il professionista sia iscritto alla propria cassa previdenziale ed al proprio albo professionale (ora in fase di trasformazione), il committente/scuola deve corrispondere al professionista un contributo integrativo per la cassa previdenziale pari, in genere, al 2% sull'imponibile del compenso dovuto al professionista. Per quanto riguarda la cassa geometri, la cassa dei Ragionieri e la cassa dei Dottori

commercialisti il contributo è pari al 4%. Se il professionista è senza cassa previdenziale né Albo professionale, al committente può essere richiesto un contributo pari al 4% (c.d. rivalsa) del compenso imponibile percepito, se questo maggiore importo viene addebitato in fattura dal professionista.

Sui compensi di lavoro autonomo si continua ad operare da parte del committente la ritenuta d'acconto Ire pari al 20%.

Inoltre, La scuola ha i seguenti obblighi:

1. l'eventuale maggiorazione del compenso del 4%, a titolo di rivalsa contributiva, è soggetto alla ritenuta d'acconto IRE (ex IRPEF) nell'attuale misura del 20%, che la scuola versa;
2. il contributo, in genere, del 2% alla Cassa professionale si calcola sul compenso e sulla maggiorazione del 4%;
3. il contributo, in genere, del 2% alla Cassa professionale non è soggetto alla ritenuta d'acconto IRE (ex IRPEF);
4. il compenso, la maggiorazione del 4% e il contributo, in genere, del 2% alla Cassa professionale sono soggetti ad IVA nella attuale misura del 20%.

Il compenso, l'eventuale maggiorazione del 4%, e il contributo, in genere, del 2% non sono soggetti al versamento dell'IRAP, delle addizionali regionale e comunale all'IRE (ex IRPEF) da parte della scuola. Tale obbligo è a carico del prestatore d'opera.

3.4. *Redditi da lavoro autonomo occasionale*

Il riferimento normativo per questo tipo di reddito è l'art. 67, comma 1, lettera l del TUIR.

> «*Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente e derivano da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».*

Il lavoratore autonomo occasionale può essere definito come colui che si obbliga a compiere un servizio con un lavoro prevalentemente proprio, senza alcun vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente, ma completamente al di fuori di un'attività professionale che presuppone un proprio svolgimento abituale.

Sui compensi di lavoro autonomo del tutto occasionali si continua ad operare da parte dell'Istituto scolastico committente la ritenuta d'acconto Ire attualmente pari al 20%, mentre le addizionali regionale e comunale all'Ire sono calcolate e versate direttamente dal prestatore d'opera e non dalla scuola.

La prestazione occasionale, in quanto effettuata da soggetti che non esercitano come professione abituale altre attività di lavoro autonomo, è esente da IVA ed è soggetta al versamento dell'IRAP da parte dell'Istituto scolastico committente.

Con la circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, di cui alla legge n. 335/95, è stato esteso anche ai lavoratori autonomi occasionali. Bisogna sottolineare che è prevista una fascia di esenzione quando il compenso annuo individuale, anche se proveniente da più committenti, non supera l'importo di 5.000 euro.

L'obbligo, quindi, sorge solo al momento del superamento dei 5.000 euro ed i contributi sono dovuti solo sulla parte eccedente tale fascia di compenso, con le modalità già previste per i collaboratori coordinati e continuativi

4. D.P.R. 26.04.1986, n. 600

Le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi sono dettate dal D.P.R. 26.04.1986, n. 600, che riguarda perciò in particolare le dichiarazioni annuali, le scritture contabili, le ritenute alla fonte. Al pari del TUIR, che

abbiamo approfondito nei paragrafi precedenti, il d.P.R 26.04.1986,n. 600 stato più volte modificato, in particolare dalle leggi finanziarie.

Le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 64, 1 comma D.P.R. 600/1973, sono sostituti di imposta, che si definisce chi *«in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a queste riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento del tributo»*.

La normativa fiscale considera quale contribuente in senso stretto i sostituti d'imposta, che pertanto sono titolari di un debito proprio e non meramente responsabili di un debito altrui. Ciò discende proprio dall'articolo sopra riportato, che obbliga al pagamento del tributo un soggetto passivo diverso da quello a cui si riferiscono i presupposti di legge.

Il sostituto d'imposta è quindi chi (datore di lavoro, INPS, ecc.) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, effettuando il pagamento di imposte dovute dal contribuente. La legge prevede che in alcuni casi siano sostituti d'imposta anche coloro (enti, società, imprenditori e professionisti) che devono corrispondere delle somme a dipendenti, a lavoratori autonomi o ad altri soggetti. Al momento di erogare tali somme i sostituti effettuano la ritenuta alla fonte, cioè trattengono dall'imposta totale la parte che dovranno versare allo Stato.

Il sostituto dimposta, e perciò la scuola, è tenuto ad effettuare la ritenuta dell'imposta sui redditi di lavoro dovuta dai propri dipendenti e/o esperti, oltre a raccogliere e conservare le dichiarazioni dei dipendenti relativamente al diritto alle deduzioni spettanti e la documentazione sul reddito relativa ad altri rapporti eventualmente consegnate dal dipendente ai fini del conguaglio fiscale.

L'articolo 23, comma 3, del d.P.R 600/1973, stabilisce che i sostituti d'imposta devono effettuare entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti corrisposti e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi in base agli scaglioni di reddito e alle relative aliquote stabilite, tenendo conto soltanto delle detrazioni attribuibili a ciascun dipendente per oneri di famiglia e per la produzione del reddito.

I sostituti d'imposta devono tenere conto, in occasione dello svolgimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, di una casistica varia prevista dal citato articolo 23 del d.P.R 600/1973, tra i quali ricordiamo:

- ✍ La facoltà concessa ai lavoratori dipendenti di chiedere ai propri sostituti d'imposta di includere nel conguaglio l'importo di tutti i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente nonché dei redditi di lavoro dipendente corrisposti da non sostituti d'imposta percepiti nel periodo d'imposta.
- ✍ La possibilità di rateizzare il debito Ire scaturente dal conguaglio di fine anno nelle ipotesi di incapienza della retribuzione.
- ✍ Effettuare il conteggio e trattenere nei periodi di paga successivi le addizionali comunale e regionale all'Ire.

La ritenuta IRPEF, sottratta dai vari emolumenti corrisposti nel corso di un anno solare, è oggetto di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro. A conclusione viene rilasciato al dipendente la certificazione Ire, il cosiddetto CUD (*certificazione unica dipendenti).*

Tenuto conto di quanto introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 314/1997, che non vanno a modificare il TUIR ma che ad esso sono strettamene collegate, il sostituto d'imposta deve rilasciare un apposito certificato unico sia ai fini fiscali, sia ai fini previdenziali (INPDAP per il personale scolastico) a partire dall'01.01.1998. Questa certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti dalle istituzioni scolastiche all'INPS: ne

consegue l'eliminazione di tutte le certificazioni previste a fini contributivi sino a quella data (01M, 03M).

La certificazione, rilasciata ai sensi del modificato art. 7 bis del d.P.R. 29.09.1973, n. 600, deve attestare, oltre all'ammontare complessivo delle somme e dei valori soggetti a ritenuta alla fonte, anche l'ammontare delle ritenute operate, delle deduzioni effettuate e dei contributi previdenziali, nonché, di tutti gli altri dati stabiliti dal decreto 314/1997, art. 8, primo comma.

I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a cui si riferiscono i redditi o entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi, in caso d'interruzione del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 600/1973, tutte le ritenute effettuate a qualsiasi titolo devono essere dichiarate con apposita Dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) al fine di consentire il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, e non solo, della regolarità dell'operato del sostituto e l'identificazione dei percettori dei valori o dei redditi assoggettati a ritenuta e contributi. Tale dichiarazione ha permesso all'amministrazione finanziaria di semplificare e garantire la riscossione e di favorire l'acquisizione di dati ed elementi rilevanti ai fini di allegare alle dichiarazioni dei redditi le certificazioni suddette.

Deve inoltre darsi rilievo al fatto che con il comma 3 dell'art. 4 del d.P.R. 322/98, è stata prevista la possibilità, tramite l'emanazione di apposito decreto (D.M. 25 agosto 1999), di estendere l'utilizzo della dichiarazione dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'INPDAP.

Il modello CUD e la dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) hanno costituito una notevole semplificazione degli adempimenti per i sostituti/datori di lavoro, in quanto hanno riassunto in un modello per il dipendente (CUD) ed una dichiarazione per l'amministrazione finanziaria (modello 770) tutte le varie certificazioni previste in precedenza, sia ai fini fiscali sia previdenziali.

Attualmente ci sembra che gli adempimenti richiesti siano invece in controtendenza rispetto al principio di semplificazione.

A decorrere dal 2005 le pubbliche amministrazioni e sostituti d'imposta tenuti al rilascio del CUD (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) devono trasmettere mensilmente all'INPDAP, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, riferiti ai dipendenti iscritti all'INPDAP, tramite il modello DMA, Denuncia Mensile analitica (art. 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326).

Il termine di trasmissione della denuncia è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

In questo modo sono assicurate con tempestività all'INPDAP tutte le informazioni occorrenti per la tenuta delle posizioni previdenziali, per l'erogazione delle prestazioni e per lo svolgimento di quelle attività istituzionali che presuppongono un costante aggiornamento delle banche dati, come anche i servizi e gli adempimenti in materia di previdenza complementare.

L'INPDAP ha previsto quadri dedicati della denuncia, finalizzati all'acquisizione delle informazioni necessarie, per le esigenze della previdenza complementare. Queste informazioni, infatti, possono essere messe a disposizione, nei termini e nella modalità previsti dagli ordinamenti di settore, anche dei fondi pensione complementare che intenderanno avvalersi del servizio.

Sempre ai sensi del citato art. 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, l'altro grande ente previdenziale, l'INPS, ha previsto la raccolta telematica degli stessi dati, ma con modalità diverse da quelle dell'INPDAP.

Al fine di dare attuazione al dettato legislativo anche l'INPS ha predisposto un'analisi a livello mensile (EMENS), dei dati trasmessi attualmente a livello annuo con il modello 770, necessari per la corretta tenuta del conto assicurativo e per la tempestiva liquidazione delle prestazioni pensionistiche, eliminando la necessità di ricorrere a modulistica sostitutiva, integrativa o rettificativi.

I dati devono essere inviati da parte di tutti i datori di lavoro e perciò anche dalle scuola.

Pertanto i soggetti obbligati all'invio telematico delle denunce EMENS sono i sostituti d'imposta, che come le scuole, sono tenuti al rilascio della certificazione unica ai propri dipendenti attestante gli imponibili ai fini fiscali e contributivi, l'ammontare delle ritenute operate, delle deduzioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali, nonché gli altri eventuali dati indicati con il provvedimento amministrativo di applicazione della certificazione unica.

In sintesi, la trasmissione dei flussi informativi all'INPS, attraverso il nuovo modello di denuncia telematica denominato "EMENS", riguarderà i lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori iscritti alla gestione separata, vale a dire i collaboratori coordinati e continuativi (ex art. 2, c. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335).

L'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del modello DM10/2 telematico.